

ALLEGATO N. 'F'

REPERTORIO N. 101527

RACCOLTA N. 26550

Statuto

Fondazione Casa della Mamma - Ente del Terzo Settore

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita una Fondazione con la denominazione "CASA DELLA MAMMA FONDAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE" (o in forma abbreviata "CASA DELLA MAMMA FONDAZIONE ETS") e con sede in Roma Via Udine 2.

Art. 2 - Scopi della Fondazione

La Fondazione svolge, senza scopo di lucro, attività di assistenza sociale e socio sanitaria di interesse generale e, in particolare, interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.5, primo comma, lettera a) del Codice del Terzo Settore e dell'art.1, primo e secondo comma, della legge 8 novembre 2000 n.328 che richiama, l'art. 128 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che definisce i "servizi sociali" come le "attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita".

In particolare essa ha lo scopo di curare l'assistenza delle gestanti e delle madri e dei loro figli, che si

trovino in condizioni di svantaggio in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. A tal fine la Fondazione contribuisce al sostegno della personalità delle madri e dei loro figli, cura l'assistenza fisica e mentale degli stessi, prepara le madri all'inserimento nel mondo del lavoro. Cura la ricerca di una sistemazione abitativa per i nuclei familiari affinché gli stessi non siano spazzati per ragioni economiche. Protegge i bambini nei casi di incapacità dei genitori. La Fondazione, inoltre, accoglie tirocini di scuole e istituti per educatori e assistenti sociali, collabora con istituzioni pubbliche e private che si occupano delle attività della Fondazione.

La Fondazione persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.

Per il finanziamento delle proprie attività istituzionali la Fondazione potrà organizzare iniziative e attività volte alla raccolta di fondi, nonché attività di gestione del suo patrimonio, e a tal fine potrà stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in locazione o in comodato di immobili, la stipula di convenzioni e contratti di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, che siano considerate

opportune e per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti; partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

La Fondazione potrà altresì svolgere attività commerciali, in misura non prevalente rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, come previsto dagli art. 6 e 79 del Codice del Terzo Settore. Dette attività commerciali saranno strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale e finalizzate da un lato ad ottenere un beneficio economico in favore della Fondazione e, dall'altro, ad inserire - per quanto possibile - le madri assistite nelle attività stesse, quali dipendenti, tirocinanti o simili, al fine di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro.

La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

La Fondazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Destinazione del patrimonio e assenza dello
scopo di lucro

Il patrimonio della Fondazione è pari ad Euro
865.887,00 (acquecentosessantacinquemilottocentottantase
tta).

La Fondazione non ha scopo di lucro e non potrà di-
stribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale. Il patrimo-
nio e le entrate sono utilizzati per lo svolgimento
dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Si applicano integralmente le disposizioni di cui
all'art.8 del Codice del terzo Settore.

Art. 5 - Organi Sociali

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- la Direttrice;
- l'organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti.

Gli incarichi sociali sono gratuiti, fatta eccezione
per l'Organo di controllo e il Revisore legale dei
conti cui potrà essere attribuito un compenso.

Art. 6 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri.

Gli stessi restano in carica a tempo indeterminato si-

no a revoca, morte o dimissioni. I primi membri sono

nominati all'atto della costituzione della Fondazione.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato,

decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato,

il fallito o chi è stato condannato ad una pena che

comporta l'interdizione anche temporanea, dai pubblici

uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o

più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà al-

la nomina dei nuovi consiglieri.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente

ne ravvisi l'opportunità.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. Le

riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente,

o in sua assenza da un altro consigliere, con un

preavviso minimo di 24 ore, con qualunque mezzo, anche

via email. Le deliberazioni del Consiglio possono essere

assunte in qualunque modo, anche senza riunioni colle-

giali e quindi anche con modalità telematiche, purché

il voto dei consiglieri risulti documentato. Le deli-

berazioni vengono trascritte in appositi verbali sot-

tescritti dal Presidente e da un segretario.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; in particolare al Consiglio spettano in via esclusiva tutti i poteri relativi alla alienazione o locazione degli immobili e alla costituzione di gravami sugli stessi, alla accensione di mutui nonché alla effettuazione di atti, contratti o esborsi unitari di ammontare superiore a € 10.000,00.

Al Consiglio compete la redazione del bilancio annuale e del budget previsionale.

Al Consiglio compete la nomina e revoca della Direttrice, dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti.

La carica di Consigliere è gratuita.

Si applicano gli art. 26 e seguenti del Codice del Terzo Settore.

Art. 7 - Presidente

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente cui competono tutti i poteri relativi alla gestione ed organizzazione della Fondazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio direttivo.

vo. In particolare il Presidente potrà stipulare atti, contratti di importo non superiore a euro 10.000,00 e potrà effettuare pagamenti sino a detto importo; in deroga a quanto previsto dall'art. 5 al Presidente compete il potere di effettuare pagamenti in misura superiore ad euro 10.000,00 al fine di pagare stipendi o oneri previdenziali e contributivi relativi ai dipendenti; accettare lasciti, donazioni, erogazioni e simili senza limiti di importo; di sottoscrivere convenzioni con Comuni o altre pubbliche amministrazioni relative all'inserimento nella Struttura di madri, bambini o nuclei familiari senza limiti di importo.

Il Presidente svolge tutte le attività istituzionali relative all'accoglienza e cura delle madri, delle gestanti e dei figli, ha la responsabilità relativa alla vigilanza, assistenza e cura degli stessi, ha la vigilanza sui beni della Fondazione e sulla loro gestione e manutenzione, cura ogni rapporto con le Autorità competenti, provvede all'inserimento nel mondo del lavoro ed alla ricerca di una sistemazione alloggiativa delle madri; può assumere e licenziare dipendenti o collaboratori stabilendone i compensi; può svolgere tutte le attività con i Tribunali per i Minorenni, le Provincie, i Comuni e le Regioni; tiene ogni rapporto

con soggetti pubblici e privati che intendano effettuare donazioni o lasciti alla Fondazione; gestisce i fondi sociali e opera sui conti correnti bancari o postali intestati alla Fondazione; gestisce tutte le attività connesse, anche se svolte in forma imprenditoriale, finalizzate all'ottenimento di fondi per la Fondazione assumendo ogni responsabilità relativa.

Al Presidente spetta la rappresentanza della Fondazione nell'ambito e nei limiti dei poteri ad esso conferiti nello Statuto o per espressa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Direttrice

Alla Direttrice competono, anche in concorso con quelli del Presidente, tutti i poteri relativi alla gestione ed organizzazione della Fondazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio direttivo. In particolare la Direttrice potrà stipulare atti, contratti di importo non superiore a euro 10.000,00 e potrà effettuare pagamenti sino a detto importo, in deroga a quanto previsto dall'art. 6 alla Direttrice compete il potere di effettuare pagamenti in misura superiore ad euro 10.000,00 al fine di pagare stipendi o oneri previdenziali e contributivi relativi ai dipendenti; di accettare lasciti, donazioni, erogazioni e simili senza limiti di importo; di sottor-

scrivere convenzioni con Comuni o altre pubbliche am-
ministrazioni relative all'inserimento nella Struttura
di madri, bambini o nuclei familiari senza limiti di
importo.

La Direttrice svolge tutte le attività istituzionali
relative all'accoglienza e cura delle madri, delle ge-
stanti e dei figli, ha la responsabilità relativa alla
vigilanza, assistenza e cura degli stessi, ha la vigi-
lanza sui beni della Fondazione e sulla loro gestione
e manutenzione, cura ogni rapporto con le Autorità
competenti, provvede all'inserimento nel mondo del la-
voro ed alla ricerca di una sistemazione alloggiativa
della madri; può assumere e licenziare dipendenti o
collaboratori stabilendone i compensi. può svolgere
tutte le attività con i Tribunali per i Minorenni, le
Province, i Comuni e le Regioni, tiene ogni rapporto
con soggetti pubblici e privati che intendano effet-
tuare donazioni o lasciti alla Fondazione; gestisce i
fondi sociali e opera sui conti correnti bancari o po-
stali intestati alla Fondazione; gestisce tutte le at-
tività connesse anche se svolte in forma imprendito-
riale, finalizzate all'ottenimento di fondi per la
Fondazione assumendo ogni responsabilità relativa.

Alla Direttrice spetta la rappresentanza della Fonda-
zione nell'ambito e nei limiti dei poteri ad essa con-

feriti nello Statuto o per espressa delibera del Consiglio direttivo.

Art. 9 - Organo di controllo

Il Consiglio Direttivo nomina un Organo di Controllo collegiale o monocratico ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, iscritto nell'Albo dei Revisori Contabili.

Il primo membro è nominato all'atto di costituzione della Fondazione.

L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e deve quindi esservi convocato, può inoltre esercitare al superamento dei limiti di cui all'art.31 1° comma D.Lgs 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso, esso è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 10 - Revisore legale dei conti

Il Consiglio Direttivo nomina un Revisore legale dei conti ai sensi dell'art.31 del Codice del Terzo Settore. Il Revisore legale dei conti dovrà vigilare sulla regolare tenuta dei conti e sulla redazione del bilancio ed esprimere un giudizio tramite emissione di apposita relazione.

Il primo Revisore legale dei conti è nominato nell'atto di costituzione della Fondazione.

Art. 11 - Bilancio di esercizio

La Fondazione dovrà redigere annualmente, entro quat-
tro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio
d'esercizio, con i documenti correlati, in conformità,
con quanto disposto dall'art. 13 del Codice del Terzo
Settore.

L'esercizio annuale si chiude al 31 dicembre di cia-
scun anno. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre
2022.

Art. 12 - Volontariato

La Fondazione promuove il volontariato e incoraggia lo
svolgimento di attività di volontariato presso di sé.

In presenza di volontari, si applicano le disposizioni
degli art. 17-18-19 del Codice del Terzo Settore.

Art. 13 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque
causa, la stessa dovrà devolvere il patrimonio ad al-
tri enti del terzo settore in conformità con quanto
previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 14 - Disposizione finale

Per quanto qui non espressamente previsto si richia-
mo le disposizioni del Codice del Terzo Settore e dei
Regolamenti attuativi oltre alle altre disposizioni di
legge.

Littast

